



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Prima Sezione Civile
Udienza Pubblica del 14 aprile 2026

Ricorso R.G. n. 9556/2025; n. 1 del Ruolo
rel. cons. A. Zuliani

Conclusioni motivate del P.M.

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Stanislao De Matteis

PREMETTE

Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della procura speciale non essendo stata depositata la procura sostanziale comprovante la sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo al soggetto che ha rilasciato la procura speciale, il potere di rappresentanza processuale - da cui discende la facoltà di rilascio della procura in favore del difensore - **può** essere conferito soltanto a colui che sia investito anche di un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, determinandosi, in mancanza, la **nullità** della procura alle liti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 22244 del 2025), **sicché** il ricorrente per cassazione che, in veste di parte formale, proponga il ricorso in qualità di procuratore speciale della parte sostanziale, **deve** produrre, con il ricorso ovvero ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti che giustificano la sua qualità; in mancanza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 77 c.p.c., non essendo possibile valutare la sussistenza ed i limiti del potere rappresentativo ed, in particolare, la facoltà di proporre ricorso per cassazione (Cass. n. 1334 del 2022);

OSSERVA

1. – Il Tribunale di Massa ha rigettato l'opposizione allo stato passivo della Banca ritenendo, da un lato, che il finanziamento n. 994073285, riconducibile alla fattispecie del mutuo di scopo, fosse nullo per mancanza di causa o per illiceità della stessa essendo stato violato lo scopo pattuito, dall'altro che il medesimo finanziamento fosse nullo per illiceità della causa per contrarietà a norme imperative quale l'art. 5 TUB e, dall'altro, ancora che fosse fondata l'eccezione di nullità del medesimo finanziamento per violazione delle norme imperative *ex art.* 1418 c.c. posto che sarebbe in diretto contrasto sia con l'art. 323 CCII, sia con l'art. 316-*ter* c.p. atteso che l'operazione negoziale posta in essere sarebbe funzionale all'indebito

conseguimento della garanzia statale da parte dell'istituto di credito sulla base di omesse informazioni.

Avverso tale decreto, la Banca propone ricorso per cassazione affidato a **quattro** motivi.

Il ricorso è **inammissibile** e, comunque, **infondato**.

2. – I primi tre motivi, trattati congiuntamente (e forse inammissibilmente) dal ricorrente, censurano le tre *rationes decidendi* prima indicate.

2.1. – Quanto al ritenuto mutuo di scopo (**prima** delle tre *rationes decidendi*), la Banca – ricordata la definizione di mutuo di scopo – **contesta** “fermamente l’assunto secondo cui il finanziamento n. 994073285 sarebbe stato nullo per mancato adempimento dello scopo per il quale era stato concesso, atteso che non più tardi di qualche giorno dopo l’accredito dell’importo di Euro 25.000,00 (i.e. 10 giugno 2020) sull’estratto conto risulta una disposizione di Euro 37.540,03 (cfr. All. 3 fascicolo parte resistente) la quale ben potrebbe essere stata utilizzata per “sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante” come previsto dall’art. 13 comma 1 lett. M) del DL n. 23/2020” (pagg. 22 e 23 del ricorso). Rileva, inoltre, che “in nessuna parte del contratto sottoscritto risulta indicato lo scopo per cui era stato concesso il finanziamento (se non un generico “da destinarsi a capitale circolante/ o investimenti”) né era stato allegato al contratto alcuno specifico programma per realizzare tale scopo, ragion per cui non si comprende il motivo per cui il contratto di finanziamento debba essere dichiarato nullo, essendosi Alba S.r.l. unicamente avvalsa di uno dei tanti aiuti statali messi a disposizione delle imprese in piena emergenza pandemica, onde consentirne la ripresa.” (pag. 23 del ricorso).

2.1.1. – Nel caso di specie, il finanziamento è stato concesso ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), del D.L. n. 23/2020, “per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia”.

Nel periodo COVID-19, la scelta del legislatore, superata la fase di primo intervento, è stata quella di approntare un sistema di finanziamenti, erogati dagli istituti di credito, con la garanzia dello Stato. L’obiettivo era l’apporto di liquidità, attraverso la leva finanziaria degli istituti di credito. A tal proposito, i beneficiari dei finanziamenti erano stati divisi in tre maxi-categorie.

Per ciò che qui interessa, l’art. 13, comma 1, lett. m), D.L. n. 32/2020, ha predisposto un peculiare procedimento per i soggetti che ambiscono ad ottenere finanziamenti non superiori ad euro 30.000. Si è previsto, quindi, che previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 del Trattato, tali finanziamenti minimi sono consentiti per piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali, società tra professionisti, persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO, la cui attività di impresa risulti danneggiata dall’emergenza Covid-19, in base a quanto attestato dall’interessato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi,

per un importo non superiore ad euro 30.000. La garanzia del fondo copre il 100% del nuovo finanziamento.

Il “*mutuo di scopo*” è previsto **espressamente** soltanto nell’art. 1, comma 2, D.L. n. 23/2020, sicché non si comprende se analogo obbligo di “*destinazione*” caratterizzi **anche** i finanziamenti “medi” e minimi di cui all’art. 13, D.L. n. 23/2020.

Deve, perciò, valutarsi quale sia la conseguenza della destinazione dei finanziamenti a finalità diverse da quelle previste dalla norma, procedendo alla distinzione tra mutuo di scopo “*legale*” e mutuo di scopo “*convenzionale*”.

Il mutuo di scopo “*convenzionale*”, che rappresenta una deviazione rispetto al tipo contrattuale dell’art. 1813 c.c., **può** essere così definito solo allorché contenga una clausola con cui il mutuatario abbia assunto un obbligo specifico nei confronti del mutuante, in ragione dell’interesse di quest’ultimo – diretto o indiretto – ad una specifica modalità di utilizzazione delle somme per un determinato scopo, rivelandosi insufficiente a tal fine la mera indicazione dei motivi per i quali il finanziamento viene erogato; conseguentemente, solo nel primo caso la clausola di destinazione della somma mutuata incide sulla causa del contratto e la sua mancata realizzazione può dare luogo a nullità negoziale (Cass. n. 15695 del 2024).

La disciplina emergenziale **integra**, però, **indipendentemente** dalla previsione espressa, un’ipotesi di mutuo di scopo “*legale*”, in quanto le somme sono erogate, per legge, **proprio** per essere destinate all’effettuazione di una determinata e peculiare attività o al raggiungimento di un determinato risultato (nello stesso senso, v. anche Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 15/04/2021) 04/06/2021, n. 22119, Rainone, secondo cui quello in esame è un mutuo di scopo legale).

Quando lo scopo è **previsto** dalla legge, come accade per il D.L. n. 23/2020, l’eventuale utilizzo delle somme per fini diversi da quelli normativamente indicati, **costituisce** vera e propria illiceità della causa del contratto, in quanto il patto divergente dallo scopo legale colora l’operazione di illiceità, rendendo nulla l’intera operazione (Cass. n. 1517 del 2021), **anche** se l’accordo è stato stipulato sin dall’origine per una utilizzazione del finanziamento per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge.

Nell’ipotesi, quindi, in cui le imprese violino l’obbligo di destinazione dei finanziamenti garantiti da Sace S.p.a., si determina una **causa illecita** del negozio, con conseguente nullità del contratto; in tal caso il beneficio pubblico può essere revocato ai sensi dell’art. 9, D.Lgs. n. 123/1998; pure in queste ipotesi la revoca ha efficacia dichiarativa, quindi *ex tunc*, anche perché il contratto originario è inficiato dalla nullità della causa.

2.1.2. – Ciò posto, occorre verificare su chi **incombe** l’onere della prova dell’effettiva devoluzione delle somme mutate allo scopo programmato dalle parti **o** (come nella specie) previsto dalla legge.

Dalla definizione del mutuo di scopo deriva quale corollario che risulta essere il mutuatario **tenuto** a realizzare la “funzione” del mutuo, così come negoziatamente programmata tra le parti o stabilita dalla legge. Se così è, **occorre** allora anche necessariamente ritenere che l’onere della prova dell’effettiva devoluzione delle somme mutate allo scopo programmato dalle parti nel contratto di mutuo debba essere addossato alla parte mutuataria, come quella che deve realizzare, secondo la volontà contrattuale delle parti, lo scopo concordato (di recente, Cass. n. 22965 del 2025).

La Banca ricorrente **contesta** l’assunto secondo il quale il finanziamento di € 25.000,00 sarebbe stato distolto dalla finalità per la quale era stato concesso (“*A fronte di ciò si contesta fermamente l’assunto secondo cui il finanziamento n. 994073285 sarebbe stato nullo per mancato adempimento dello scopo per il quale era stato concesso, atteso che non più tardi di qualche giorno dopo l’accredito dell’importo di Euro 25.000,00 (i.e. 10 giugno 2020) sull’estratto conto risulta una disposizione di Euro 37.540,03 (cfr. All. 3 fascicolo parte resistente) la quale ben potrebbe essere stata utilizzata per “sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante” come previsto dall’art. 13 comma 1 lett. M) del DL n. 23/2020*”: pagg. 22 e 23 del ricorso).

Il Fallimento **deduce**, viceversa, che “è evidente che le parti contraenti, mutuante e mutuatario, al momento della conclusione del contratto, non avessero alcuna intenzione di perseguire lo scopo pattuito e comunque certamente tale scopo non è stato rispettato, nonostante sia quello che ha consentito la acquisizione della garanzia di Medio Credito Centrale (cfr. Cass. 22/12/2015 n. 25793; Cass. 26/01/2016 n. 1369), posto che, come correttamente rilevato dal Tribunale di Massa nel Decreto: - non è stato compiuto alcun controllo dello scopo da parte di MPS, - che, anzi, ha proceduto all’accredito del finanziamento in questione su un conto corrente della società sul quale era attiva una linea di credito di euro 30.000,00, al fine di azzerare o comunque ridurre il saldo, negativo da diversi anni, di tale conto corrente” (pag. 20 del controricorso).

2.1.3. – Stando così le allegazioni delle parti, **occorre** verificare se la curatela del Fallimento abbia assolto all’onere della prova sulla medesima gravante.

Nel periodo in esame, come si evince dall’estratto conto (all. 3 del fascicolo del Fallimento), effettivamente si rileva che, in data 18.6.2020 (cioè dopo 8 giorni dall’accredito della somma di € 25.000,00), la società poi fallita ha emesso una **disposizione di pagamento** per € 37.540,03.

Il Fallimento **non** ha nemmeno dedotto che tale somma, comprensiva del finanziamento di € 25.000,00, sia stata distolta dalla finalità legale. Piuttosto si è **limitato** a dire che non è stato disposto alcun controllo da parte della Banca (circostanza questa irrilevante per quanto detto nel precedente paragrafo) e che sul conto corrente era attiva una linea di credito di € 30.000,00.

Senonché, l’esame dell’estratto conto **evidenzia** che, nel periodo, l’impresa **non** aveva superato l’affidamento (l’estratto conto si chiude al 30.6.2020 con un saldo negativo di € 28.864,04), di tal che *per tabulas* si evince che la somma erogata **non** è andata azzerare o diminuire il debito bancario.

In *parte qua*, si imporrebbe la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale *a quo* per rinnovare l'esame della vicenda processuale, alla luce del seguente principio di diritto: “Nel contratto di mutuo di scopo legale, qual è quello erogato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m), D.L. n. 32/2020, **rientra** nell’onere della prova della parte mutuataria la dimostrazione della finalizzazione delle somme mutate allo scopo previsto dalla legge”.

2.2. – Come **seconda ratio decidendi**, il Tribunale di Massa ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità del medesimo finanziamento per illiceità della causa ai sensi dell’art. 1343 c.c. in quanto risulterebbe provato che - al momento della concessione del finanziamento - vi fossero chiari indici di insolvenza della società poi fallita. Ha fondato, quindi, la decisione sulla violazione da parte della banca del principio di prudente valutazione del merito creditizio, *ex art.* 5 TUB, espressione della diligenza qualificata esigibile dal *bonus argentarius ex art.* 1176, comma 2, c.c., applicabile, in assenza di deroghe, anche ai finanziamenti *de quibus* (cfr. pag. 9 del decreto).

2.2.1. – Va anzitutto rilevato, **ma** sul punto nemmeno risulta che la banca abbia sollevato concrete contestazioni, che non v’è ragione per cui i generali principi di sana e prudente gestione nell’erogazione del credito, sottesi all’art. 5 TUB e ricollegabili alla diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., non debbano essere osservati anche nei finanziamenti di “fascia bassa” (fino a trentamila euro) erogati, come quello per cui è causa, nel contesto dell’emergenza sanitaria Covid-19, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. m) del D.L. n. 23/2020 (cd. “decreto liquidità”, convertito dalla L. n. 40/2020), nei quali la banca finanziatrice dell’impresa è integralmente garantita dal Fondo centrale di garanzia PMI istituito con la L. n. 662 del 1996, gestito da Mediocredito Centrale. È infatti l’erogazione di questa garanzia, non già il finanziamento, ad essere dichiarata “non soggetta ad alcuna valutazione del beneficiario” e quindi ad operare “senza alcuna istruttoria” (peraltro in sede di conversione del decreto detta lett. m) è stata integrata prevedendo che l’estensione della garanzia a determinati beneficiari può avvenire “a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell’articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013”). **Così Cass. n. 26248 del 2024.**

2.2.2. – La ricorrente **contesta** che il Tribunale abbia dichiarato nullo il finanziamento a causa della ritenuta negligenza della Banca nella valutazione del merito creditizio della società finanziata, poi fallita (v. pag. 22 del ricorso).

Effettivamente, **rileva** l’orientamento di questa Corte in base al quale l’erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva - in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un’impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi - **integra** un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, **obbligando** il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell’attività di impresa (Cass. n. 29840 del 2023).

Se così è, ha **errato** il Tribunale nel dichiarare nullo il contratto, perché dalla predicata negligenza della banca al più sarebbe potuto derivare un **credito risarcitorio** da far valere in compensazione secondo i limiti evidenziati da Cass. SU n. 23225 del 2026, secondo cui *“In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest’ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.”*.

2.3. – Come **terza ratio decidendi**, il Tribunale di Massa ha ritenuto che, attraverso la violazione da parte della banca del principio di prudente valutazione del merito creditizio, ex art. 5 TUB, si sarebbe realizzata una compartecipazione nel reato di bancarotta semplice per ritardata dichiarazione di fallimento, ex art. 323, comma 1, lett. c e d), CCII, ridondante nella nullità del contratto per violazione di norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. (cfr. pag. 9 del decreto).

Il Tribunale (pag. 10), richiamando Cass. n. 26248 del 2024, ha correttamente ritenuto che la nullità presupponesse l’accertamento dell’elemento oggettivo, dell’elemento soggettivo del reato ipotizzato, nonché delle modalità del concorso della banca, quale soggetto *extraneus*.

Il Tribunale ha ritenuto, quindi, che la condotta della Banca fosse sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all’art. 323 CCII, in quanto:

- in merito al profilo oggettivo, risulta provato, per le ragioni già esposte, che, al momento della concessione del finanziamento, Alba S.r.l. versasse in una situazione di crisi tale da far sorgere seri dubbi circa la sua capacità di generare in futuro flussi di cassa idonei a sostenere la continuità, con la conseguenza che la concessione del finanziamento integra un’operazione gravemente imprudente, che ha contribuito ad aggravare la crisi della società, anche considerato che lo stesso è stato utilizzato per tacitare un credito chirografario e, in particolare, per azzerare il saldo negativo di un conto corrente acceso da Alba S.r.l. presso la stessa MPS;

- in merito all’elemento soggettivo, MPS, sulla base di una valutazione *ex ante*, ha concesso il finanziamento con grave colpa.

Il Tribunale ha ritenuto ancora che la condotta della Banca fosse sussumibile nella fattispecie penale di cui all’art. 316-ter c.p. Infatti, stante la presenza di un contratto di finanziamento assistito dalla garanzia pubblica, la condotta della Banca non ha solo contribuito ad aggravare il dissesto, ma ha altresì danneggiato l’interesse pubblico, posto che le risorse stanziare non sono state destinate all’effettivo scopo di garantire la continuità aziendale di imprese in difficoltà, ma unicamente a ripianare uno scoperto di conto corrente acceso presso la stessa Banca (pag. 11 del decreto).

2.3.1. – Il Tribunale ha, quindi, **riscontrato** un profilo prettamente penalistico ridondante, sul piano negoziale, in un **vizio** di nullità.

In sede di insinuazione al passivo del fallimento, deve, invero, “ritenersi **nullo** ex art. 1418 c.c. il titolo negoziale dissimulante un negozio di finanziamento (nella specie erogato in più tranches a fronte di forniture non eseguite) stipulato dall'imprenditore insolvente, in violazione del dovere di richiedere senza indugio il fallimento o comunque di non aggravare il dissesto dell'impresa con operazioni dilatorie, in quanto contrario a norme imperative, in particolare di natura penale, quali il divieto di aggravare il dissesto e di ordine pubblico economico, integrando la relativa stipula una fattispecie di reato (art. 217, comma 1, n. 4, l.fall.), di cui è chiamato a rispondere, a titolo di concorso, anche il finanziatore” (Cass. n. 16706 del 2020, cui adde Cass. n. 4376 del 2024).

2.3.2. – Ma ciò che rileva nel caso di specie, è che la Banca ricorrente **non** ha specificamente contestato l'accertamento dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, **né** tantomeno quello delle modalità di concorso dell'*extraneus*, qui dovendosi aggiungere che nessuna censura (v. **rubrica** dei tre motivi) risulta svolta nei confronti della motivazione dalla cui lettura, peraltro, si evince chiaramente il superamento del cd. minimo costituzionale (Cass. SU n. 8053 del 2014).

La censura del ricorrente, pertanto, risulta **inammissibile** e/o **infondata**.

3. – Rileva ancora che la Banca ricorrente **nemmeno** ha contestato l'ulteriore *ratio decidendi*, con cui il Tribunale ha ritenuto che l'accertamento dell'avvenuto finanziamento quale condotta sussumibile sotto le fattispecie penali prima richiamate fosse **ostativo** all'accoglimento dell'opposizione anche a titolo di ripetizione di indebito.

In effetti, questa Corte ha **affermato** che “*ai fini dell'applicazione della “soluti retentio” prevista dall'art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi pertanto ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, l'erogazione di somme di denaro in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all'imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l'esposizione debitoria dell'impresa trattandosi di condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato e alla costituzione di fattori di disinvolta attitudine “predatoria” nei confronti di soggetti economici in dissesto*” (cfr. Cass. n. 4376 del 2024, Cass. n. 16706 del 2020, ma v. anche Cass. n. 2014 del 2018; Cass. n. 9441 del 2010, e Cass. n. 5371 del 1987).

4. – Il ricorso nel suo complesso è, pertanto, **inammissibile**, in quanto fondandosi la decisione del Tribunale su varie *rationes decidendi*, ciascuna idonea a giustificare autonomamente la statuizione, è **necessario** che l'impugnazione sia fondata con riguardo a ciascuna di esse.

È, invero, noto che quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse “*rationes decidendi*”, ciascuna idonea a giustificare autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla “*ratio decidendi*” non censurata, ovvero per carenza di interesse.

È anche noto che “*La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini ed accolga anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa “ratio decidendi”, né contiene, quanto alla “causa petendi” alternativa o subordinata, un mero “obiter dictum”, insuscettibile di trasformarsi nel giudicato.*” (Cass. n. 17182 del 2020).

5. – Resta assorbito l’esame del **quarto** motivo di ricorso volto a censurare l’ulteriore *ratio decidendi*, fondata sulla mancanza di data certa del contratto di finanziamento.

P.Q.M.

chiede che la Corte dichiari inammissibile (o che in subordine rigetti) il ricorso enunciando, se del caso nell’interesse della legge, il principio di diritto indicato nel § 2.1.3. Conseguenze di legge.

Roma, marzo 2026.

Il Sostituto Procuratore Generale

Stanislao De Matteis